

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“RESIDENZA MOLINO”

DRO (TN)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 60 DI DATA 21.12.2023

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 –“ ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala riunioni dell'A.P.S.P. Residenza Molino di Dro, a seguito di avviso inviato a termini di legge, si è convocato il Consiglio di amministrazione nelle seguenti persone:

Presenti i Signori:	Vittorio	Fravezzi
	Antonella	Genovesi
	Alfredo	Sartorelli

Assenti i Signori

Assiste e verbalizza Vice Direttore Sig. Marco Cova

E' presente il Revisore dei conti Dott. Marcello Malossini

Il Presidente constatato il numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE N. 60 DATA 21.12.2023

Il Consiglio di amministrazione

Viste le deliberazioni n. 36 e n. 37 di data 31/07/2023 con le quali si è provveduto all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Residenza Molino" di Dro costituito con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1169 adottata nella seduta del 30.06.2023, e alla elezione del Presidente;

Vista altresì la deliberazione n. 38 di data 31/07/2023 con la quale si prende atto della nomina del Vice Presidente da parte del Presidente;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Dro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 49 di data 14 novembre 2017 di ratifica del decreto presidenziale n. 8 di data 29 settembre 2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Richiamata altresì la deliberazione n. 50 d.d. 29.12.2021 avente per oggetto: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 – “Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”

Richiamata altresì la deliberazione n. 45 d.d. 29.12.2022 avente per oggetto: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 – “Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni entro la data del 31 dicembre 2023;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Visto la scheda di ricognizione della partecipata UIPA (allegato 1) e della partecipata Qu.Be (allegato 2)

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Vista la seguente normativa:

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” vigente, approvato con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Vista la Legge Regionale 21.09.2005, n. 7 e i relativi regolamenti regionali di esecuzione e s.m.;

Visto l'art. 5 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 7/2005, relativo all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L;

Acquisito il parere tecnico-amministrativo espresso preventivamente da parte del Vicedirettore, Sig. Marco Cova, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 7/2005;

Tenuto conto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, per motivi di urgenza, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, al fine di consentire la ricognizione delle partecipazioni entro la scadenza prevista dalla normativa di legge vigente;

Vista la Legge Regionale 21.09.2005, n. 7 e i relativi regolamenti regionali di esecuzione e s.m.;

Visto il D.P.G.R. 3/L di data 13.04.2006 recante “approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'art. 54 della L.R. 21.09.2005 n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – A.P.S.P.”;

Vista la Legge Regionale 28 settembre 2016 n. 9;

Visto il D.P.G.R. 12/L di data 17.10.2006 recante “approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona”, così come successivamente modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2007 n. 12/L, D.P.Reg. 08 ottobre 2008, n. 10/L e D.P.Reg. 09 febbraio 2009, n. 1/L;

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché nel PIAO 2023-2025;

Vista la deliberazione n. 46 di data 21.09.2017, relativa all'approvazione del “regolamento di organizzazione” dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza Molino” di Dro;

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza Molino” di Dro recentemente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 81 dd. 12.04.2017;

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall’A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza	01671390225	1,91	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall’Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,65	Mantenimento	

2. Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi così come previsto dall'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7, ed è immediatamente esecutiva, per motivi di urgenza, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
5. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“RESIDENZA MOLINO” - DRO (TN)

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 60 di data 21.12.2023

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 –“ ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”.

Adunanza chiusa alle ore 20.00

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Antonella Genovesi

Alfredo Sartorelli

Il Presidente
Vittorio Fravezzi

Il Vicedirettore
Marco Cova

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa senza osservazioni.

Dro, lì 21.12.2023. -

IL VICEDIRETTORE
Marco Cova

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21.12.2023 ai sensi dell'art. 20, comma 5', della L.R. n. 7/2005.

Dro, lì 21.12.2023.-

IL VICEDIRETTORE
Marco Cova

La presente deliberazione è stata pubblicata/in pubblicazione sul sito Internet dell'A.P.S.P. il giorno 22.12.2023 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Dro, lì 22.12.2023

L'ASSISTENTE AMM.VO
Fausta Matteotti